

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9
Piazza Trinacria - Edificio A.S.I.
Zona Industriale di Agrigento
92021 ARAGONA (AG)
Tel. 0922.441961 - Fax n. 0922.591733
Email: protocollo@atiag9.it - Pec: atiag9@pec.it

Prot. n. *P.24...* del *06/04/2020*

Al Signor Sindaco del Comune di
Cammarata

e p.c. Al Presidente dell'ATO
Ai Componenti del Consiglio Direttivo

Oggetto: Servizio Idrico Integrato, istanza del Comune di Cammarata, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio ai sensi dell'Art. 147 comma 2° bis del D.lgs. n. 152/2006.

L'ufficio tecnico dell'Assemblea territoriale Idrica di Agrigento:

Premesso che:

- Il comma 2-bis dell'articolo 147 del D.lgs 152/06, ha statuito che sono fatte salve:
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
- VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 con la quale questa ATI ha approvato apposite linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precisamente: presa atto dell'istruttoria e di quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato;
- VISTA l'istruttoria, sulla base della documentazione fornita dal Comune in indirizzo con la quale gli uffici hanno predisposto la proposta n. 9 del 17-09-2019;
- VISTA la delibera n. 11 del 24-09-2019 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta n. 9 del 17-09-2019 prendendo atto dell'istruttoria di tutte le istanze di sussistenza pervenute, dei requisiti di cui all'art. 147 del D.Lgs 152/2006, delle motivazioni con le quali vengono ammesse, con prescrizioni e/o condizioni e di quelle che vengono rigettate;
- VISTO in particolare il documento istruttorio, contenuto nella proposta di delibera dell'ufficio del 17-09-2019 che si richiama per farne parte integrante e sostanziale della presente, il Comune di Il Comune di Cammarata si approvvigiona, da fonti costituite da pozzi, ubicati nel Bosco di Sant'Onofrio e San Michele che erogano acque pregiate, che non richiedono trattamenti particolari e che è conforme ai parametri di qualità per uso potabile di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. *Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali*

protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Codesto Comune, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un'impianto di depurazione che da come si evince dalla lettura della relazione tecnica, risulta in procedura d'infrazione comunitaria 2014/2059, in quanto il refluo prodotto non risulta conforme all'articolo 4 della direttiva comunitaria perchè tutto il carico generato non riceve un adeguato trattamento secondario. Il Progetto di fattibilità ed esecutivo è in corso dell'acquisizione dei relativi pareri degli Enti competenti e della Regione Siciliana (ARTA) in quanto il sito ricade in area di vulnerabilità idrogeologica;

Le utenze idriche sono parzialmente dotate di misuratori di portata, è in programma la completa installazione.

Dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA ;

- VISTA la Delibera Assembleare n. 12 del 23-10-2020, di approvazione della proposta di delibera Consiglio Direttivo n. 11 del 23-10-2019, con la quale è stato dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali istruttori e di valutazione previsti dalla normativa di riferimento e statutariamente definiti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della gestione autonoma del S.I.I.;
- CONSIDERATO che codesto Comune, dovrà attenersi:
 1. Ad installare i misuratori di portata nel punto di prelievo delle fonti utilizzate per consentire che eventuali volumi idrici in eccedenza rispetto al fabbisogno del Comune vengano utilizzati dall'ATI;
 2. Ad adeguare e mettere in sicurezza l'impianto di depurazione comunale ai fini della tutela del corpo idrico ricettore;
 3. Ad adeguare, alle direttive emanate dall'ARERA e ai dettami del Piano d'Ambito dell'ATI di Agrigento, il piano economico di gestione, la tariffa, la qualità tecnica e contrattuale del S.I.I..

Per le motivazioni di cui sopra,

COMUNICA

l'accoglimento dell'istanza di salvaguardia riservandosi la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei tempi stabiliti dal redigendo Piano d'Ambito.


Il tecnico

Giovanni Castronovo



Il Responsabile di P.O.

Direttore f.f.
Dott. V. Iacono



Prot. n. P.25 del 06/04/2020

Al Signor Sindaco del Comune di
Menfi

e p.c. Al Presidente dell'ATI
Ai Componenti del Consiglio Direttivo

Oggetto: Servizio Idrico Integrato, istanza del Comune di Menfi, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio ai sensi dell'Art. 147 comma 2° bis del D.lgs. n. 152/2006.

L'ufficio tecnico dell'Assemblea territoriale Idrica di Agrigento:

Premesso che:

- Il comma 2-bis dell'articolo 147 del D.lgs 152/06, ha statuito che sono fatte salve:
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
- VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 con la quale questa ATI ha approvato apposite linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precisamente: presa atto dell'istruttoria e di quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato;
- VISTA l'istruttoria, sulla base della documentazione fornita dal Comune in indirizzo con la quale gli uffici hanno predisposto la proposta n. 9 del 17-09-2019;
- VISTA la delibera n. 11 del 24-09-2019 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta n. 9 del 17-09-2019 prendendo atto dell'istruttoria di tutte le istanze di sussistenza pervenute, dei requisiti di cui all'art. 147 del D.Lgs 152/2006, delle motivazioni con le quali vengono ammesse, con prescrizioni e/o condizioni e di quelle che vengono rigettate;
- VISTO in particolare il documento istruttorio, contenuto nella proposta di delibera dell'ufficio del 17-09-2019 che si richiama per farne parte integrante e sostanziale della presente, il Comune di Menfi si approvvigiona, da fonti che danno luogo ad acque pregiate, quali sono la Sorgente Favarotta, ricadente nel territorio di Contessa Entellina (PA), la "Sorgente Urgo del Drago", e la sorgente "Misilbesi" oltre ai cinque pozzi ricadenti nella contrada "Feudotto".
- VISTO lo studio idrogeologico pervenuto in data 07-02-2020, con la quale viene dimostrato e dichiarato che *l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene interamente da fonti*

ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del Decreto legislativo n. 31 del 02-02-2001;
Codesto Comune è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un'impianto di depurazione funzionante adeguato;

Le utenze idriche sono parzialmente dotate di misuratori di portata, è in programma la completa installazione.

Non è dotato di un piano tariffario conforme e approvato dall'ARERA;

- VISTA la Delibera Assembleare n. 12 del 23-10-2020, di approvazione della proposta di delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 23-10-2019, con la quale è stato dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali istruttori e di valutazione previsti dalla normativa di riferimento e statutariamente definiti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della gestione autonoma del S.I.I.;
- CONSIDERATO che codesto Comune, dovrà attenersi:
 1. Ad installare i misuratori di portata nel punto di prelievo di tutte le fonti utilizzate per consentire che eventuali volumi idrici in eccedenza rispetto al fabbisogno del Comune vengano utilizzati dall'ATI;
 2. Ad adeguare, alle direttive emanate dall'ARERA e ai dettami del Piano d'Ambito dell'ATI di Agrigento, il piano economico di gestione, la tariffa, la qualità tecnica e contrattuale del S.I.I..

Per le motivazioni di cui sopra,

COMUNICA

l'accoglimento dell'istanza di salvaguardia riservandosi la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei tempi stabiliti dal redigendo Piano d'Ambito.


Il tecnico

Giovanni Castronovo



Il Responsabile di P.O.

Direttore f.f.
Dott. M. Lacono



Prot. n. 023... del 06/04/2020

Al Signor Sindaco del Comune di
Burgio

e p.c. Al Presidente dell'ATI
Ai Componenti del Consiglio Direttivo

Oggetto: Servizio Idrico Integrato, istanza del Comune di Burgio, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio ai sensi dell'Art. 147 comma 2° bis del D.lgs. n. 152/2006.

L'ufficio tecnico dell'Assemblea territoriale Idrica di Agrigento:

Premesso che:

- Il comma 2-bis dell'articolo 147 del D.lgs 152/06, ha statuito che sono fatte salve:
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
- VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 con la quale questa ATI ha approvato apposite linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precisamente: presa atto dell'istruttoria e di quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato;
- VISTA l'istruttoria, sulla base della documentazione fornita dal Comune in indirizzo con la quale gli uffici hanno predisposto la proposta n. 9 del 17-09-2019;
- VISTA la delibera n. 11 del 24-09-2019 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta n. 9 del 17-09-2019 prendendo atto dell'istruttoria di tutte le istanze di sussistenza pervenute, dei requisiti di cui all'art. 147 del D.Lgs 152/2006, delle motivazioni con le quali vengono ammesse, con prescrizioni e/o condizioni e di quelle che vengono rigettate;
- VISTO in particolare, il documento istruttorio, contenuto nella proposta di delibera dell'ufficio del 17-09-2019, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale della presente, Il Comune di Burgio si approvvigiona, da fonti che danno luogo ad acque pregiate, quali sono la sorgente "Chiabbarè" e la sorgente "Gallina" . *Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da fonti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del Decreto*

legislativo n. 31 del 02-02-3001;

Codesto Comune, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre non ha un'impianto di depurazione funzionante. Il Progetto esecutivo per la realizzazione e messa in esercizio è inserito nei programmi di finanziamento del csd "Patto per il Sud" il cui decreto di finanziamento è in corso di emanazione;

Le utenze idriche sono parzialmente dotate di misuratori di portata, ma che è in programma la completa installazione.

Dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere un'articolazione tariffaria approvata dall'ARERA ;

- VISTA la Delibera Assembleare n. 12 del 23-10-2020, di approvazione della proposta di delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 23-10-2019, con la quale è stato dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali istruttori e di valutazione previsti dalla normativa di riferimento e statutariamente definiti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della gestione autonoma del S.I.I.;
- CONSIDERATO che codesto Comune, dovrà attenersi:
 1. Ad installare i misuratori di portata nel punto di prelievo delle fonti utilizzate per consentire che eventuali volumi idrici in eccedenza rispetto al fabbisogno del Comune vengano utilizzati dall'ATI;
 2. Ad adeguare e mettere in sicurezza l'impianto di depurazione comunale ai fini della tutela del corpo idrico ricettore;
 3. Ad adeguare, alle direttive emanate dall'ARERA e ai dettami del Piano d'Ambito dell'ATI di Agrigento, il piano economico di gestione, la tariffa, la qualità tecnica e contrattuale del S.I.I..

Per le motivazioni di cui sopra,

COMUNICA

l'accoglimento dell'istanza di salvaguardia riservandosi la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei tempi stabiliti dal redigendo Piano d'Ambito.


Il tecnico

Giovanni Castonovo



Il Responsabile di P.O.

Direttore P.O.
Dott. V. Iacono



Prot. n. 122... del 06/04/2020

Al Signor Sindaco del Comune di
Cianciana

e p.c. Al Presidente dell'ATI
Ai Componenti del Consiglio Direttivo

Oggetto: Servizio Idrico Integrato, istanza del Comune di Cianciana, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio ai sensi dell'Art. 147 comma 2° bis del D.lgs. n. 152/2006.

L'ufficio tecnico dell'Assemblea territoriale Idrica di Agrigento:

Premesso che:

- Il comma 2-bis dell'articolo 147 del D.lgs 152/06, ha statuito che sono fatte salve:
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
- VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 con la quale questa ATI ha approvato apposite linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precisamente: presa atto dell'istruttoria e di quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato;
- VISTA l'istruttoria, sulla base della documentazione fornita dal Comune in indirizzo con la quale gli uffici hanno predisposto la proposta n. 9 del 17-09-2019;
- VISTA la delibera n. 11 del 24-09-2019 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta n. 9 del 17-09-2019 prendendo atto dell'istruttoria di tutte le istanze di sussistenza pervenute, dei requisiti di cui all'art. 147 del D.Lgs 152/2006, delle motivazioni con le quali vengono ammesse, con prescrizioni e/o condizioni e di quelle che vengono rigettate;
- VISTO in particolare il documento istruttorio, contenuto nella proposta di delibera dell'ufficio del 17-09-2019 che si richiama per farne parte integrante e sostanziale della presente, il Comune di Alessandria della Rocca si approvvigiona, da fonti costituite da sorgenti, ubicati nella contrada Tre Sorgenti, nel territorio di santo Stefano Quisquina costituita dalla sorgente Innamorata che eroga acque pregiate. Tramite una condotta di acquedotto consortile con il comune di Alessandria della Rocca, l'acqua, perviene nel centro abitato. L'acqua, che non richiede trattamenti particolari, è conforme ai parametri di

qualità per uso potabile di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Codesto Comune è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha due impianti di depurazione che da come si evince dalla lettura della relazione risultano sufficienti per il fabbisogno comunale in merito al refluo, rispettano i requisiti previsti dalla direttiva 2000/60/CE;

Le utenze idriche sono tutte dotate di misuratori di portata;

E' dotato di una tariffazione a misura, ma non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA ;

- VISTA la Delibera Assembleare n. 12 del 23-10-2020, di approvazione della proposta di delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 23-10-2019, con la quale è stato dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali istruttori e di valutazione previsti dalla normativa di riferimento e statutariamente definiti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della gestione autonoma del S.I.I.;
- CONSIDERATO che codesto Comune, dovrà attenersi:
 1. Ad installare i misuratori di portata nel punto di prelievo delle fonti utilizzate per consentire che eventuali volumi idrici in eccedenza rispetto al fabbisogno del Comune vengano utilizzati dall'ATI;
 2. Ad adeguare, alle direttive emanate dall'ARERA e ai dettami del Piano d'Ambito dell'ATI di Agrigento, il piano economico di gestione, la tariffa, la qualità tecnica e contrattuale del S.I.I..

Per le motivazioni di cui sopra,

COMUNICA

l'accoglimento dell'istanza di salvaguardia riservandosi la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei tempi stabiliti dal redigendo Piano d'Ambito.


Il tecnico

Giovanni Castonovo



Il Responsabile di P.O.

Direttore f.f.
Dott. V. Lacono



Prot. n. P21 del 06/04/2020

Al Signor Sindaco del Comune di
Bivona

e p.c. Al Presidente dell'ATI
Ai Componenti del Consiglio Direttivo

Oggetto: Servizio Idrico Integrato, istanza del Comune di Bivona, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio ai sensi dell'Art. 147 comma 2° bis del D.lgs. n. 152/2006.

L'ufficio tecnico dell'Assemblea territoriale Idrica di Agrigento:

Premesso che:

- Il comma 2-bis dell'articolo 147 del D.lgs 152/06, ha statuito che sono fatte salve:
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
- VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 con la quale questa ATI ha approvato apposite linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precisamente: presa atto dell'istruttoria e di quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato;
- VISTA l'istruttoria, sulla base della documentazione fornita dal Comune in indirizzo con la quale gli uffici hanno predisposto la proposta n. 9 del 17-09-2019;
- VISTA la delibera n. 11 del 24-09-2019 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta n. 9 del 17-09-2019 prendendo atto dell'istruttoria di tutte le istanze di sussistenza pervenute, dei requisiti di cui all'art. 147 del D.Lgs 152/2006, delle motivazioni con le quali vengono ammesse, con prescrizioni e/o condizioni e di quelle che vengono rigettate;
- VISTO in particolare, il documento istruttorio, contenuto nella proposta di delibera dell'ufficio del 17-09-2019, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale della presente, Il Comune di Bivona si approvvigiona, da sorgenti che danno luogo ad acque pregiate, quali sono la sorgente "Capo d'Acqua" e la sorgente "Santa Rosalia". Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, nel rispetto del Decreto legislativo n. 31 del 02-02-2001;

- Codesto Comune , è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre non ha un'impianto di depurazione. Il Progetto esecutivo per la sua realizzazione è inserito nei programmi di finanziamento del csd "Patto per il Sud" il cui decreto di finanziamento è in corso di emanazione;

Le utenze idriche, sono parzialmente dotate di misuratori di portata, è in programma la completa installazione.

E' dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA ;

- VISTA la Delibera Assembleare n. 12 del 23-10-2020, con la quale l'ATI ha approvato la proposta di delibera Consiglio Direttivo n. 11 del 23-10-2019, con la quale è stato dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali istruttori e di valutazione previsti dalla normativa di riferimento e statutariamente definiti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della gestione autonoma del S.I.I.;
- CONSIDERATO che codesto Comune, dovrà attenersi:
 1. Ad installare i misuratori di portata nel punto di prelievo delle fonti utilizzate per consentire che eventuali volumi idrici in eccedenza rispetto al fabbisogno del Comune vengano utilizzati dall'ATI;
 2. Ad adeguare e mettere in sicurezza l'impianto di depurazione comunale ai fini della tutela del corpo idrico ricettore;
 3. Ad adeguare, alle direttive emanate dall'ARERA e ai dettami del Piano d'Ambito dell'ATI di Agrigento, il piano economico di gestione, la tariffa, la qualità tecnica e contrattuale del S.I.I..

Per le motivazioni di cui sopra,

COMUNICA

l'accoglimento dell'istanza di salvaguardia riservandosi la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei tempi stabiliti dal redigendo Piano d'Ambito.


Il tecnico

Giovanni Castronovo



Il Responsabile di P.O.

Direttore f.f.
Dott. V. Iacono



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9
Piazza Trinacria - Edificio A.S.I.
Zona Industriale di Agrigento
92021 ARAGONA (AG)
Tel. 0922.441961 - Fax n. 0922.591733
Email: protocollo@atiag9.it - Pec: atiag9@pec.it

Prot. n. P.20 del 06/04/2020

Al Signor Sindaco del Comune di
Alessandria della Rocca

e p.c. Al Presidente dell'ATI
Ai Componenti del Consiglio Direttivo

Oggetto: Servizio Idrico Integrato, istanza del Comune di Alessandria della Rocca, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio ai sensi dell'Art. 147 comma 2° bis del D.lgs. n. 152/2006.

L'ufficio tecnico dell'Assemblea territoriale Idrica di Agrigento:

Premesso che:

- Il comma 2-bis dell'articolo 147 del D.lgs 152/06, ha statuito che sono fatte salve:
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
- VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 con la quale questa ATI ha approvato apposite linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precisamente: presa atto dell'istruttoria e di quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato;
- VISTA l'istruttoria, sulla base della documentazione fornita dal Comune in indirizzo con la quale gli uffici hanno predisposto la proposta n. 9 del 17-09-2019;
- VISTA la delibera n. 11 del 24-09-2019 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta n. 9 del 17-09-2019 prendendo atto dell'istruttoria di tutte le istanze di sussistenza pervenute, dei requisiti di cui all'art. 147 del D.Lgs 152/2006, delle motivazioni con le quali vengono ammesse, con prescrizioni e/o condizioni e di quelle che vengono rigettate;
- VISTO in particolare il documento istruttorio, contenuto nella proposta di delibera dell'ufficio del 17-09-2019 che si richiama per farne parte integrante e sostanziale della presente, il Comune di Alessandria della Rocca si approvvigiona, da fonti costituite da sorgenti, ubicati nella contrada Tre Sorgenti, nel territorio di Santo Stefano Quisquina, costituita dalla sorgente "Innamorata" che eroga acque pregiate. Tramite una condotta di acquedotto consortile con il comune di Cianciana, l'acqua, perviene nel centro abitato. L'acqua, che non richiede trattamenti particolari, è conforme ai parametri di qualità per uso potabile di cui al Decreto

Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Codesto Comune, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un'impianto di depurazione che da come si evince dalla lettura della relazione risulta bisognevole di adeguamento. Il Progetto esecutivo è in corso dell'acquisizione dei relativi pareri degli Enti competenti e della Regione Siciliana (ARTA);

Le utenze sono parzialmente dotate di misuratori di portata, è in programma la completa installazione.

E' dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere un'articolazione tariffaria approvata dall'ARERA ;

- VISTA la Delibera Assembleare n. 12 del 23-10-2020, di approvazione della proposta di delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 23-10-2019, con la quale è stato dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali istruttori e di valutazione previsti dalla normativa di riferimento e statutariamente definiti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della gestione autonoma del S.I.I.;
- CONSIDERATO che codesto Comune, dovrà attenersi:
 1. Ad installare i misuratori di portata nel punto di prelievo delle fonti utilizzate per consentire che eventuali volumi idrici in eccedenza rispetto al fabbisogno del Comune vengano utilizzati dall'ATI;
 2. Ad adeguare e mettere in sicurezza l'impianto di depurazione comunale ai fini della tutela del corpo idrico ricettore;
 3. Ad adeguare, alle direttive emanate dall'ARERA e ai dettami del Piano d'Ambito dell'ATI di Agrigento, il piano economico di gestione, la tariffa, la qualità tecnica e contrattuale del S.I.I..

Per le motivazioni di cui sopra,

COMUNICA

l'accoglimento dell'istanza di salvaguardia riservandosi la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei tempi stabiliti dal redigendo Piano d'Ambito.


Il tecnico

Giovanni Castronovo



Il Responsabile di P.O.

Direttore f.f.
Dott. V. Iacono



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9
Piazza Trinacria - Edificio A.S.I.
Zona Industriale di Agrigento
92021 ARAGONA (AG)
Tel. 0922.441961 - Fax n. 0922.591733
Email: protocollo@atiag9.it - Pec: atiag9@pec.it

Prot. n. P26 del 06/04/2020

Al Signor Sindaco del Comune di
Santa Margherita di Belice

e p.c. Al Presidente dell'ATI
Ai Componenti del Consiglio Direttivo

Oggetto: Servizio Idrico Integrato, istanza del Comune di Santa Margherita di Belice, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio ai sensi dell'Art. 147 comma 2° bis del D.lgs. n. 152/2006.

L'ufficio tecnico dell'Assemblea territoriale Idrica di Agrigento:

Premesso che:

- Il comma 2-bis dell'articolo 147 del D.lgs 152/06, ha statuito che sono fatte salve:
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
- VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 con la quale questa ATI ha approvato apposite linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precisamente: presa atto dell'istruttoria e di quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato;
- VISTA l'istruttoria, sulla base della documentazione fornita dal Comune in indirizzo con la quale gli uffici hanno predisposto la proposta n. 9 del 17-09-2019;
- VISTA la delibera n. 11 del 24-09-2019 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta n. 9 del 17-09-2019 prendendo atto dell'istruttoria di tutte le istanze di sussistenza pervenute, dei requisiti di cui all'art. 147 del D.Lgs 152/2006, delle motivazioni con le quali vengono ammesse, con prescrizioni e/o condizioni e di quelle che vengono rigettate;
- VISTO in particolare, il documento istruttorio, contenuto nella proposta di delibera dell'ufficio del 17-09-2019, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale della presente, il Comune Il Comune di Santa Margherita di Belice si approvvigiona, da fonti costituite da una sorgente, ubicata nella contrada "Garra", (non rilevabile dalla osservazione del P.R.G.A. Sicilia) nel territorio del Comune di Contessa Entellina, quindi di competenza dell'ATI e del Genio Civile di Palermo, che eroga acque di pregio. Tramite una condotta di acquedotto, perviene nel centro abitato. L'acqua, che non richiede trattamenti particolari, è conforme ai

parametri di qualità per uso potabile di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. *Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

Codesto Comune, ha delle fonti di approvvigionamento "secondario", rappresentate dal campo pozzi "Senia" costituito da n. 5 pozzi regolarmente presenti all'interno del P.R.G.A. Sicilia

E' dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un'impianto di depurazione funzionante ubicato nella contrada "Cannitello", che rispetta la tutela del corpo idrico ricettore così come previsto dalla normativa 91/271/CEE e 2000/60/CE;

Le utenze idriche, non sono tutte dotate di misuratori di portata;

E' dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA;

- VISTA la Delibera Assembleare n. 12 del 23-10-2020, di approvazione della delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 23-10-2019, con la quale è stato dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali istruttori e di valutazione previsti dalla normativa di riferimento e statutariamente definiti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della gestione autonoma del S.I.I.;
- CONSIDERATO che codesto Comune, dovrà attenersi:
 1. Ad installare i misuratori di portata nel punto di prelievo delle fonti utilizzate per consentire che eventuali volumi idrici in eccedenza rispetto al fabbisogno del Comune vengano utilizzati dall'ATI;
 2. Alla regolarizzazione della Sorgente cosiddetta "Garra" al Genio Civile di Palermo e all'ATI di Palermo;
 3. Ad adeguare, alle direttive emanate dall'ARERA, e ai dettami del Piano d'Ambito dell'ATI di Agrigento, il piano economico di gestione, la tariffa, la qualità tecnica e contrattuale del S.I.I..

Per le motivazioni di cui sopra,

COMUNICA

l'accoglimento dell'istanza di salvaguardia riservandosi la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei tempi stabiliti dal redigendo Piano d'Ambito.

Il tecnico

Giovanni Castronovo

Il Responsabile di P.O.

Direttore f.f.
Dott. V. Iacono

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9
Piazza Trinacria - Edificio A.S.I.
Zona Industriale di Agrigento
92021 ARAGONA (AG)
Tel. 0922.441961 - Fax n. 0922.591733
Email: protocollo@atiag9.it - Pec: atiag9@pec.it

Prot. n. P27 del 06/04/2020

Al Signor Sindaco del Comune di
Santo Stefano di Quisquina

e p.c. Al Presidente dell'ATI
Ai Componenti del Consiglio Direttivo

Oggetto: Servizio Idrico Integrato, istanza del Comune di Santo Stefano Quisquina, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio ai sensi dell'Art. 147 comma 2° bis del D.lgs. n. 152/2006.

L'ufficio tecnico dell'Assemblea territoriale Idrica di Agrigento:

Premesso che:

- Il comma 2-bis dell'articolo 147 del D.lgs 152/06, ha statuito che sono fatte salve:
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
- VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 con la quale questa ATI ha approvato apposite linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precisamente: presa atto dell'istruttoria e di quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato;
- VISTA l'istruttoria, sulla base della documentazione fornita dal Comune in indirizzo con la quale gli uffici hanno predisposto la proposta n. 9 del 17-09-2019;
- VISTA la delibera n. 11 del 24-09-2019 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta n. 9 del 17-09-2019 prendendo atto dell'istruttoria di tutte le istanze di sussistenza pervenute, dei requisiti di cui all'art. 147 del D.Lgs 152/2006, delle motivazioni con le quali vengono ammesse, con prescrizioni e/o condizioni e di quelle che vengono rigettate;
- VISTO in particolare, il documento istruttorio, contenuto nella proposta di delibera dell'ufficio del 17-09-2019, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale della presente, il Comune di Santo Stefano Quisquina si approvvigiona, da fonti che danno luogo ad acque pregiate, in questo caso rappresentato dal pozzo "Prisa". *Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da fonti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel*

rispetto del Decreto legislativo n. 31 del 02-02-2001;

Codesto Comune, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un'impianto di depurazione non adeguato. Il Progetto esecutivo per l'adeguamento e la messa in esercizio è inserito nei programmi di finanziamento del csd "Patto per il Sud" il cui decreto di finanziamento è in corso di emanazione;

Le utenze idriche sono fornite di misuratori idrometrici con tariffazione a misura e un'articolazione tariffaria approvata dal Consiglio Comunale n. 30 del 12-04-2019;

- VISTA la Delibera Assembleare n. 12 del 23-10-2020, di approvazione della proposta di delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 23-10-2019, con la quale è stato dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali istruttori e di valutazione previsti dalla normativa di riferimento e statutariamente definiti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della gestione autonoma del S.I.I.;
- CONSIDERATO che codesto Comune, dovrà attenersi:
 1. Ad installare i misuratori di portata nel punto di prelievo delle fonti utilizzate per consentire che eventuali volumi idrici in eccedenza rispetto al fabbisogno del Comune vengano utilizzati dall'ATI;
 2. Ad adeguare e mettere in sicurezza l'impianto di depurazione comunale ai fini della tutela del corpo idrico ricettore;
 3. Ad adeguare, alle direttive emanate dall'ARERA e ai dettami del Piano d'Ambito dell'ATI di Agrigento, il piano economico di gestione, la tariffa, la qualità tecnica e contrattuale del S.I.I..

Per le motivazioni di cui sopra,

COMUNICA

l'accoglimento dell'istanza di salvaguardia riservandosi la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei tempi stabiliti dal redigendo Piano d'Ambito.

Il tecnico

Giovanni Castronovo



Il Responsabile di P.O.

Direttore f.f.
Dott. V. Iacono

